



TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE,
PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI
CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA

RGC 4332/2024

Il Giudice Onorario dott.ssa Daniela Linarello

decidendo sul ricorso proposto da

██████████, nato in Senegal il 10.06.1984, e residente in ██████████ ██████████
██████████, codice fiscale ██████████ ██████████ rappresentato e difeso dall' Avv. Francesco
Durso

contro

MINISTERO DELL'INTERNO – PREFETTURA DI COSENZA,- QUESTURA
DI COSENZA in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso
dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro (C.F. ADS 80004580793

- RESISTENTI -

a sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 29.01.2025

visti gli atti e i documenti allegati;

letto il ricorso, proposto a norma dell'art. Art. 30 comma 6 d.lgs. T.U. n. 286/1998 con il
quale ██████████ ha impugnato il preavviso di rigetto rispetto della pratica di
ricongiungimento familiare n. ██████████ del Questore della Provincia di
Cosenza, datato 26/06/2024 con cui esprimeva di essere dal 10/03/2023 titolare di partita
iva ed iscritto presso la camera di commercio di Cosenza con la qualifica di PICCOLO
IMPRENDITORE annotata con la qualifica di IMPRESA ARTIGIANA;

- che nelle more della domanda di ricongiungimento il ██████████ presentava domanda di
conversione del proprio permesso di soggiorno in Lavoro Autonomo, precisamente in
data 28/05/2024 inviava apposito Kit Postale; -che in data in data 26/06/2024 veniva
comunicato al mio assistito preavviso di rigetto rispetto alla pratica di ricongiungimento



n. [REDACTED], in quanto *“il richiedente attualmente è titolare di un permesso di soggiorno che non consente di richiedere il ricongiungimento familiare.”*

-che in data 03-07-2024 il [REDACTED] per mezzo del sottoscritto avvocato notificava alla Prefettura di Cosenza, sia a mezzo pec che a mezzo della Piattaforma telematica, contestazioni avverso il preavviso di rigetto, insistendo sulla legittimità del [REDACTED] di avere il diritto di chiedere il ricongiungimento con la propria moglie, anche alla luce della richiesta di conversione del proprio permesso in permesso per lavoro autonomo, e contestualmente alle osservazioni veniva allegata ricevuta del Kit Postale;

- che in data 23/07/2024 la Prefettura di Cosenza rigettava la predetta domanda di ricongiungimento, sulla motivazione che il ricorrente non aveva prodotto chiarimenti o altri elementi di valutazione;

Letta la comparsa costitutiva della Questura di Cosenza il 22.01.2025 rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato

OSSERVA

A sostegno del ricorso il deducente ha denunciato la violazione del diritto al ricongiungimento familiare per gli stranieri con protezione umanitaria equiparata alla prima protezione speciale, grazie ad un'interpretazione logico-sistematica delle norme attualmente in vigore, alla luce dell'evoluzione del Testo unico sull'immigrazione nel suo complesso e della sua applicazione da parte della giurisprudenza, orientata a garantire sempre maggiore tutela al diritto all'unità familiare.

In effetti, nell'individuare le categorie di stranieri aventi il diritto al ricongiungimento familiare, l'art. 28 d.lgs. 286/98 non menziona i titolari di protezione umanitaria ma solo i titolari di permesso di soggiorno per “lavoro subordinato o autonomo, ovvero per asilo, per studio, per motivi religiosi o per motivi familiari”

Il Tribunale osserva che il ricorso abbia specificamente ad oggetto non tanto il diritto al ricongiungimento familiare, quanto la titolarità in capo al richiedente di conversione del proprio permesso di soggiorno da protezione speciale in lavoro autonomo, sicché in sede di interpretazione e qualificazione della domanda la stessa deve essere qualificata in questi termini e solo conseguentemente quale richiesta di ricongiungimento familiare.



E' pacifico che il ricorrente abbia proposto alla Questura resistente una domanda di conversione del proprio permesso di soggiorno da protezione speciale in lavoro autonomo, come da ricevute allegate, e, pertanto è meritevole come per legge a richiedere il ricongiungimento familiare. Inoltre, il medesimo è iscritto al registro delle imprese dal 10/03/2023 con la qualifica di piccolo imprenditore (sezione speciale) il 10/03/2023, annotata con la qualifica di impresa artigiana (sezione speciale) il 10/03/2023, a seguito di domanda di iscrizione all'albo imprese artigiane.

Inoltre, nel caso di specie il [REDACTED] oltre ad esercitare lavoro autonomo, ha richiesto un permesso di soggiorno lavoro autonomo, pertanto a prescindere da qualsivoglia questione ha il diritto di avvalersi dell'istituto del ricongiungimento familiare.

Osservando complessivamente la normativa sul diritto degli stranieri e la disciplina della protezione umanitaria anche nel contesto del diritto europeo e dell'elaborazione giurisprudenziale effettivamente non può escludersi anche per i titolari di protezione umanitaria il diritto di chiedere ed ottenere il ricongiungimento familiare. Nel corso degli anni il legislatore è intervenuto molte volte sulle norme del testo unico e su quelle in materia di protezione internazionale allargando le garanzie ad esso connesse soprattutto in relazione ai titolari di protezione internazionale.

L'elenco di cui all'art. 28 è stato ampliato rispetto a quello inizialmente previsto, andando ad includere i titolari di permesso per motivi familiari che inizialmente ne erano stati esclusi.

Ciò è avvenuto anche a seguito di un'importante pronuncia della Corte di Cassazione (Sent. n. 1714/2001) che aveva ritenuto sussistente il diritto al ricongiungimento nonostante la richiedente fosse titolare di un permesso che all'epoca non era ricompreso nell'elenco di cui all'art. 28. Ciò in primo luogo perché è stato ritenuto sempre necessario tenere in considerazione le esigenze di tutela del diritto all'unità familiare e del superiore interesse del minore. In secondo luogo la Corte ha messo a confronto i diritti derivanti dalla titolarità del permesso della richiedente (motivi familiari) e quello del familiare a cui la stessa si era a sua volta ricongiunta (lavoro subordinato): i due permessi non presentavano differenze tali da legittimare l'esclusione dei titolari del primo dal diritto al ricongiungimento con i propri familiari. Osservando che i due tipi di permessi avevano



uguale durata e consentivano un uguale accesso ai diritti e alle prestazioni sociali, la Corte ha concluso affermando con forza che se la ratio legis dell'art. 29, e più in generale della disciplina del ricongiungimento familiare, è quella di favorire l'unità familiare “questa intenzione del legislatore non può essere ignorata in forza di una lettura meramente letterale dell'art. 28”.

In questo senso, il Tribunale di Firenze, ha seguito il ragionamento già illustrato della Corte di Cassazione del 2001, e lo ha esteso fino a ricomprendere anche i titolari di permesso per protezione umanitaria fra le categorie di stranieri che hanno diritto al ricongiungimento familiare ritenendo *“non ragionevole e fonte di conseguenze discriminatorie riconoscere il diritto al ricongiungimento familiare allo straniero titolare del permesso di soggiorno rilasciato per lavoro subordinato o per lavoro autonomo e negarlo, al contrario, per lo straniero in possesso di un permesso di soggiorno per motivi umanitari”*.

Un trattamento differenziato non sarebbe costituzionalmente legittimo”. Il Tribunale di Firenze arriva a tale conclusione partendo dalla considerazione per cui il permesso per protezione umanitaria può avere durata superiore a un anno e consente l'accesso agli stessi diritti e prestazioni sociali del permesso per lavoro subordinato o autonomo. Come già osservato, la giurisprudenza di merito e di legittimità hanno contribuito a delineare la natura di diritto soggettivo della protezione umanitaria, che costituirebbe una delle forme di realizzazione di quanto prescritto dall'art. 10 co. 3 Cost. avvicinandosi così alle due forme della protezione internazionale (status di rifugiato e protezione sussidiaria). Anche da questo punto di vista sembrerebbe quindi irragionevole ritenere che permessi di soggiorno rispondenti a simili esigenze di protezione dei diritti fondamentali vengano poi disciplinati dal punto di vista dell'accesso ai diritti in modo tanto differente. Sotto questo profilo è utile richiamare l'art. 34 commi 4 e 5 d.lgs. 251/2007, che garantiva ai titolari di protezione umanitaria riconosciuta dalle Commissioni Territoriali prima dell'entrata in vigore del medesimo decreto il godimento degli stessi diritti derivanti dalla protezione internazionale. Nella stessa direzione, la circolare del Ministero dell'Interno n. 1092 del 5 marzo 2008 riconosceva il diritto al rilascio del nulla osta al ricongiungimento per quella categoria di persone. A partire da questo genere di considerazioni è possibile allora affermare con ragionevolezza che i titolari di protezione umanitaria non solo hanno diritto



al ricongiungimento familiare ma anche che devono essere inclusi nella disciplina dell'art. 29 bis d.lgs. 286/98 che esonera i titolari di protezione internazionale dalla dimostrazione dei requisiti di reddito e alloggi

Viene, dunque, data espressa rilevanza giuridica, a livello di normativa primaria, al diritto alla vita privata e familiare, già riconosciuto, tanto al livello costituzionale, dall'art. 2, quanto dalle fonti sovranazionali, dall'art. 8 della Cedu e dall'art. 7 della Carta dei diritti fondamentali dell'uomo. In merito al profilo in esame, la Suprema Corte, ha confermato che *“In ogni caso, il diritto al rispetto della vita privata e familiare non solo è rimasto in vita nell'art. 5, comma 6, D.Lgs 286/98, ma continua ad essere tutelato dall'art. 8 CEDU e rientra in quel "catalogo aperto" dei diritti fondamentali (cfr. Cass. Sez. Unite 24413/2021) connessi alla dignità della persona e al diritto di svolgere la propria personalità nelle formazioni sociali, tutelati dagli artt. 2, 3, 29, 30 e 31 Cost., trovando dunque il suo fondamento in fonti sovraordinate rispetto alla legislazione ordinaria”*. (Cass. n. 28162/23).

La normativa e la giurisprudenza richiamate danno, dunque, espressa rilevanza giuridica, a livello di normativa primaria, al diritto alla vita privata e familiare, già riconosciuto. Nello specifico, l'art. 8 della Corte europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali dispone che *“1. Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e della propria corrispondenza. 2. Non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell'esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del paese, alla difesa dell'ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute e della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui.”*

Per questi motivi si evidenzia l'effettiva legittimità e fondatezza della richiesta di conversione del permesso di soggiorno per lavoro autonomo ed emerge, altresì, la necessità di tutelare il diritto alla famiglia mediante il riconoscimento, in favore del medesimo, del riconoscimento del ricongiungimento con la propria moglie Ndoeye Awa.
-Spese di lite.

Le spese di lite seguono la soccombenza condannando la Questura di Cosenza-.Ministero dell'Interno alla complessiva somma di €.1300,00 oltre accessori, con distrazione in favore dell'Erario, tenuto conto dell'ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dell'Erario



P.Q.M.

Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:

1. riconosce a [REDACTED], nato in Senegal il 10.06.1984, e residente in [REDACTED]
[REDACTED], codice fiscale [REDACTED] il ricongiungimento familiare e, per l'effetto, dispone nulla osta al ricongiungimento familiare, in favore della moglie del ricorrente;
2. Condanna il Ministero dell'Interno – Questura-Prefettura di Cosenza in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento della somma di €.1300,00 oltre accessori con distrazione in favore dell'Erario che si liquidano con separato provvedimento.

Così deciso in Catanzaro il 9 settembre 2025

Il Giudice
Dott.ssa Daniela Linarello

